



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio  
On. Daniele Leodori

**INTERROGAZIONE URGENTE**  
**A RISPOSTA IMMEDIATA**

**Oggetto: richiesta chiarimenti in ordine all'omesso controllo della Regione Lazio nella autorizzazione all'alienazione dell'immobile sito nella città di Cosenza, Via della Repubblica n. 261, di proprietà della IPAB Istituti Santa Maria in Aquiro**

**PREMESSO**

- che la legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (rubricata *Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio*) e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 1, comma 23, dispone che *“nelle more della riforma del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), ai sensi del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e successive modifiche, sono sospese le alienazioni concernenti i patrimoni delle IPAB”*;
- che sempre l'art. 1 comma 23 summenzionato prevede che *“nel caso in cui da tale sospensione possa derivare un nocumento per le attività delle IPAB, le alienazioni potranno essere effettuate, fermo restando quanto disposto dalla normativa in materia di Patrimonio Pubblico, previa autorizzazione obbligatoria e vincolante della Direzione Regionale competente in materia di rapporti con le IPAB. A tal fine, l'IPAB presenta una proposta di alienazione, corredata da perizia di stima giurata sul valore di mercato e da una relazione tecnica che attesti le ragioni del danno derivante dalla mancata alienazione nonché le finalità di pubblica utilità ad essa sottese ed i progetti di investimento per finalità assistenziali o di utilità sociale in cui si intendono reinvestire i proventi con esclusione di ogni forma di investimento in titoli speculativi o azioni o strumenti finanziari derivati. La relazione tecnica corredata dalla perizia giurata di stima è pubblicata sul sito della IPAB interessata per un periodo*



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio

*non inferiore a 30 giorni. Sulla richiesta di autorizzazione la Direzione Regionale competente in materia di rapporti con le IPAB si pronuncia entro 90 giorni, dandone comunicazione alla Commissione Consiliare per il tramite dell'Assessore Competente";*

- che qualora si ritenga opportuno la Regione può inviare la delibera di approvazione della dismissione al Pubblico Ministero per l'esercizio dell'azione di cui all'articolo 23 del Codice civile rubricato "*Annullamento e sospensione delle deliberazioni*";

- che con la legge 8 novembre 2000, n. 328 rubricata "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", con particolare riferimento all'art. 10, comma 1, viene delegato il Governo ad emanare un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) sulla base, tra l'altro, dei seguenti principi e criteri direttivi, ovvero: alla lettera b) *prevedere, nell'ambito del riordino della disciplina, la trasformazione della forma giuridica delle IPAB al fine di garantire l'obiettivo di un efficace ed efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento della personalità giuridica pubblica*, alla c) numero 2), *prevedere nell'ambito di applicazione ai soggetti di cui alla lettera b), di forme di controllo relative all'approvazione degli statuti dei bilanci annuali e pluriennali, delle spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle alienazioni, cessioni e permuta, nonché di forme di verifica dei risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia*";

- che dal combinato disposto di detta normativa emerge inequivocabilmente che nelle more del riordino complessivo delle IPAB, le alienazioni di cui al punto 2) sopra citato, sono da considerarsi estremamente eccezionali e la verifica da effettuarsi da parte della Direzione regionale di competenza, deve essere estremamente scrupolosa in ordine al dedotto documento e all'utilizzo del ricavato della vendita;

- che l'art. 21 del decreto legislativo n. 207 del 2001 disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza beneficenza prevedendo che "*Nel periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, ad esse seguitano ad applicarsi le disposizioni previgenti, in quanto non contrastanti con i principi della libertà dell'assistenza, con i principi della legge e con le disposizioni del presente decreto legislativo*";



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio

- che alla luce del mutato quadro delle competenze legislative delineato dall'articolo 117 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), alla Regione sono state attribuite nuove materie tra le quali è ricompresa quella che disciplina le II.PP.A.B.;
- che l'orientamento n. 88 del 7 ottobre 2014 reso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione prevede che "le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), ancora non trasformate, ai sensi del decreto legislativo n. 207/2001, in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.S.P.) o in persone giuridiche di diritto privato (associazioni o fondazioni), che perseguono scopi di utilità sociale, sono da ricomprendersi nella categoria degli enti pubblici non economici di livello regionale, ai fini dell'applicazione della l. n. 190 del 2012 e dei decreti attuativi";
- che è stata pubblicata sul BUR n. 64 dell'11 agosto u.s. la nuova *Direttiva* sull'esercizio dell'attività di vigilanza della Regione Lazio sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, approvata con DGR n. 429 del 4 agosto 2015;
- che la *Direttiva* in esame, nel ribadire come in attesa dell'approvazione della legge regionale di recepimento del D.lgs 207/2001 sulla trasformazione delle II.PP.A.B., continua ad applicarsi la Legge 17 luglio 1890 n. 6972, individua le modalità e i termini per il puntuale e corretto esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite alla Regione Lazio in attuazione del DPR 9/72;
- che al fine di conseguire l'obiettivo di controllo da parte della Regione, i controlli e la vigilanza devono vertere sul regolare andamento delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) in relazione al proprio scopo statutario, alle tavole di fondazione, ai regolamenti e al compimento degli atti obbligatori previsti dalle normative vigenti e, in caso di irregolarità, si procede con eventuali proposte di scioglimento del consiglio d'amministrazione e di nomina del commissario straordinario con modifiche e/o riforme indispensabili per il miglior adempimento dello scopo sociale;
- che l'attività di vigilanza da parte della Regione deve esplicarsi anche attraverso l'emanazione di atti di indirizzo generale rivolte alle II.PP.A.B. al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni normative vigenti, in particolare, in materia di contenimento della spesa, anticorruzione, pubblicità, trasparenza ed evidenza pubblica nell'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche mediante richiesta di modifica delle disposizioni statutarie;





Gruppo Consiliare  
Regione Lazio

- che al fine di verificare la regolarità dell'amministrazione nonché la qualità delle prestazioni e/o dei servizi erogati, la Regione può disporre verifiche ispettive presso le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- che a tal proposito giova rilevare che le aziende annualmente dovrebbero trasmettere alla Regione e ai comuni singoli e/o associati di riferimento, una relazione sull'andamento della gestione economica e finanziaria recante i risultati conseguiti, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione locale e regionale;
- che ad ogni buon conto si rileva la Regione può sciogliere gli organi delle aziende e nominare un commissario straordinario qualora gli amministratori compiano gravi violazioni di legge, di statuto, di regolamento, ovvero si riscontrino gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale, casi di irregolare costituzione degli organi, nonché nell'eventualità che si riscontri una protratta inattività dell'azienda;
- che i beni restano destinati alle finalità stabilite dalle tavole di fondazione nonché dalle volontà dei fondatori, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle normative vigenti;
- che gli statuti e i regolamenti interni delle II.PP.A.B. devono essere adeguati in ragione dell'introduzione del sistema di controlli di cui ai punti precedenti;
- che come anticipato l'attività di vigilanza deve quindi esplicarsi anche attraverso l'emanazione di atti di indirizzo generale rivolte alle II.PP.A.B. al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni normative vigenti, in particolare, in materia di contenimento della spesa, anticorruzione, pubblicità, trasparenza ed evidenza pubblica nell'affidamento di lavori, servizi e forniture, alienazioni, anche mediante richiesta di modifica delle disposizioni statutarie;
- che quindi nelle more dell'introduzione di una disciplina regionale riguardante il sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza, di prevedere un sistema articolato di controlli al fine di consentire una più efficace ed efficiente vigilanza sull'attività amministrativa e sulla gestione del patrimonio delle II.PP.A.B. operanti sul territorio della Regione Lazio in conformità ai principi contenuti nell' articolo 10 comma 1 della legge 328 del 2000 lettera c) numero 2);



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio

## CONSIDERATO

- che con nota prot. GR 10/11/283073 del 15.04.2014 la Direzione Regionale competente al controllo sulle IPAB ha rilasciato l'autorizzazione alla alienazione dell'immobile di Proprietà della IPAB ISMA (Istituti S. Maria in Aquiro) sito in Cosenza, Viale della Repubblica n. 361, e che all'epoca non risulterebbero essere stati eseguiti i controlli di cui alla normativa sopra richiamata nella presente interrogazione;

- che recentemente è stato inviato alla Direzione Regionale competente l'avviso pubblico di vendita di detto immobile nel quale è stato indicato l'importo di €. 1.815.000,00= quale base d'asta, il cui importo sarebbe stato determinato dalla stima effettuata dalla Agenzia delle Entrate, fermo restando che da tale avviso non si evince la reale importanza dell'immobile in termini di metratura complessiva;

- che infatti detto immobile risulta essere composto da n. 121 vani ( su più livelli e sito in zona centralissima della città di Cosenza), così come risulta dalla semplice consultazione del sito istituzionale di detta IPAB, [www.isma.roma.it](http://www.isma.roma.it), **dal quale però stranamente non si evince la metratura complessiva dell'immobile**, fermo restando che sulla base della grandezza e/o della posizione centrale dell'immobile, da usare come parametri oggettivi, la base di asta appare a dir poco modesta;

- che allo stato si ignora, ovvero non risulta essere stata eseguito un puntuale controllo da parte della odierna Direzione Regionale competente, sull'attuale necessità di alienare l'immobile in esame e quale tipologia di documento sussisterebbe ad oggi rispetto alla normativa sopra citata;

## TENUTO CONTO

- che nonostante la Regione Lazio disponga dei poteri di vigilanza ex art. 44 della legge 6972/1890 e successivi regolamenti di esecuzione, nonché ex Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio del 04.08.2015 n. 429, appare che gli stessi non siano stati esercitati e neanche i dovuti controlli dapprima in ordine all'opportunità di procedere alla autorizzazione all'alienazione del suddetto immobile e successivamente in ordine alla opportunità di approfondire la necessità di procedere alla vendita secondo i parametri di cui all'art. 1 comma 23 della legge regionale 22/2009.



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio

**Tanto premesso e ritenuto, il Consiglio**

### **INTERROGA**

**Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e l'Assessore alle Politiche Sociali e Sport  
Rita Visini**

- affinché forniscano i motivi per i quali a tutt'oggi non siano stati operati i poteri di vigilanza ex art. 44 della legge 6972/1890 e successivi regolamenti di esecuzione, nonché ex Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio del 04.08.2015 n. 429, attesa la palese e reiterata violazione degli scopi statutari nonché la dubbia gestione del patrimonio immobiliare della IPAB Istituti Santa Maria in Aquiro, in quanto non sono stati operati i controlli di cui all'art. 1 comma 23 della legge regionale 22/2009 sulle modalità meglio descritte nella presente interrogazione e relative all'alienazione dell'immobile di proprietà dell'IPAB Isma suddetto.

Roma, 21.09.2016

Valentina Corrado